

COMMISSIONE VI  
FINANZE E TESORO

I

SEDUTA DI VENERDÌ 26 LUGLIO 1963

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE VICENTINI

INDI

DEL VICEPRESIDENTE RAFFAELLI

INDICE

	PAG.
<b>Comunicazioni del Presidente:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	1
<b>Disegno di legge (Discussione e approvazione):</b>	
Agevolazioni temporanee eccezionali per lo spirito e l'acquavite di vino. (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato). (240) . . . . .	1
PRESIDENTE . . . . .	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
ZUGNO, <i>Relatore</i> . . . . .	1, 5, 7
GREZZI. . . . .	2, 8
ANGELINO PAOLO . . . . .	3
SOLIANO . . . . .	3
SALARI, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i> . . . . .	3, 5, 6, 7, 8
DE PONTI . . . . .	5
MATARRESE. . . . .	6, 7, 8
<b>Votazione segreta:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	9

**La seduta comincia alle 10.**

**Comunicazioni del Presidente.**

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, devo innanzitutto comunicare che il dottor Aldo Verdrosi, da circa sette anni Segretario di questa Commissione, è stato destinato alla Segreteria della Commissione Agricoltura. Desidero, per-

tanto, inviargli, sicuro di interpretare il pensiero di tutti i commissari, un ringraziamento per il lavoro appassionato ed intelligente da lui svolto ed un augurio per una brillante carriera.

Il nuovo Segretario della Commissione è il dottor Mario Pasquini, al quale desidero rivolgere un cordiale benvenuto tra noi, nella certezza che non verrà meno alle brillanti doti di funzionario dimostrate in tanti anni nella Segreteria della Commissione Lavoro.

**Discussione del disegno di legge: Agevolazioni temporanee eccezionali per lo spirito e l'acquavite di vino. (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (240).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Agevolazioni temporanee eccezionali per lo spirito e l'acquavite di vino », già approvato dalla V Commissione permanente del Senato nella seduta del 18 luglio 1963, di cui è Relatore l'onorevole Zugno.

Il Relatore, onorevole Zugno ha facoltà di svolgere la sua relazione.

ZUGNO, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge sottoposto al nostro esame prevede agevolazioni temporanee eccezionali per lo spirito e l'acquavite di vino, allo scopo di venire incontro alle esigenze del mercato vinicolo, che, particolarmente nell'Italia meridionale ed in Sicilia, attraversa, attualmente, una grave crisi.

## IV LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 26 LUGLIO 1963

Come è noto, cause principali di questa crisi sono le rilevanti quantità di vino e di acquavite tuttora giacenti nelle cantine dei produttori, la difficoltà rappresentata dalla conservazione del vino nei mesi caldi nonché dal modo come convogliare la produzione derivante dalla prossima vendemmia.

Allo scopo, quindi, di normalizzare il mercato il Ministro delle finanze, di concerto con quello del tesoro e dell'agricoltura, in questo provvedimento, ha previsto l'opportunità e la necessità di accordare allo spirito ed all'acquavite, ottenuti dalla distillazione dei vini, in via eccezionale, un abbuono sulla imposta di fabbricazione.

Il disegno di legge propone che tale abbuono raggiunga la misura dell'88 per cento per il vino destinato alla produzione dello spirito ed il 95 per cento per quello destinato alla produzione dell'acquavite.

È noto che l'acquavite, all'estero, ha una particolare tutela anche dal punto di vista fiscale, per cui, soprattutto per evitare la concorrenza estera, è necessario che a questo prodotto si accordi un abbuono superiore. Tuttavia le agevolazioni previste sono subordinate a precise condizioni: innanzitutto al fatto che l'acquisto del vino sia avvenuto dal 15 giugno al 31 agosto 1963, ossia in un periodo di tempo limitato; in secondo luogo che lo spirito sia depositato in magazzini fiduciarî di invecchiamento dai quali potrà essere estratto, dopo il primo anno di giacenza, in ragione di non oltre un terzo per ognuno dei tre anni successivi; infine, terza condizione, che il vino destinato alla distillazione sia stato acquistato soltanto presso viticoltori produttori di vino, singoli od associati, esclusi i commercianti e gli industriali. Una quarta condizione è che la distillazione avvenga nel periodo compreso tra il 15 giugno ed il 31 agosto 1963 ed infine che il vino sia pagato almeno a lire 450 ad ettogrado, se destinato alla produzione dello spirito, ed a lire 500 se destinato alla produzione dell'acquavite.

L'articolo 6 del provvedimento stabilisce che il produttore viticoltore, qualora provi che il prezzo ricevuto per la vendita del vino destinato alla distillazione secondo la presente legge è stato inferiore a quello stabilito nell'articolo 4, e che ciononostante il distillatore abbia ottenuto l'abbuono di cui agli articoli 1 e 2, ha diritto ad ottenere il pagamento della differenza, ossia ad essere integrato nel prezzo.

Ritengo, perciò, che il provvedimento corrisponda alle esigenze del mercato del vino e prego, pertanto, gli onorevoli colleghi di dare il loro voto favorevole.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale, e comunico che le due Commissioni interessate a dare il parere: la Commissione Bilancio e la Commissione Agricoltura, si sono espresse in senso favorevole.

GREZZI. Devo far presente, con rammarico, che ancora una volta ci troviamo di fronte ad un provvedimento di emergenza che, oltre tutto, non affronta in pieno il problema e non dà nemmeno ampie garanzie di risolvere la crisi che investe oggi questo fondamentale settore della nostra produzione agricola. Ancora una volta ci si impone una scelta obbligatoria; infatti, essendo ormai chiuso il Senato non è possibile neanche presentare degli emendamenti a meno che non si voglia respingere, in pratica, il provvedimento. Questo non è nelle nostre intenzioni; desideriamo, perlomeno, avere dal Relatore e dal Ministro competente una informazione circa la copertura dell'onere finanziario previsto nel disegno di legge. L'articolo 8 del testo al nostro esame infatti recita: « La minore entrata derivante dalla applicazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1963-64, sarà compensata con le entrate provenienti dalla gestione di importazione di olii di semi, *surplus*, condotta per conto dello Stato ed eccedenti la previsione indicata nell'articolo 34 della legge 5 ottobre 1962, numero 1431 ».

A noi sembra che questa voce richiamata dal disegno di legge non sia inserita nel bilancio dello Stato; non sappiamo in sostanza se il Tesoro abbia o meno i fondi necessari a finanziare questa legge. Innanzitutto sarebbe bene conoscere quale gettito abbia dato la riscossione di questo tributo, se abbia superato i 15 miliardi previsti dalla legge e, di conseguenza, quali siano le effettive possibilità di copertura della spesa.

Ad onta del fatto che queste critiche al provvedimento le abbiamo già sollevate nella discussione avvenuta presso l'altro ramo del Parlamento, non siamo ancora riusciti a sapere dall'onorevole Ministro quale è, attualmente, la effettiva giacenza dei vini e quanta parte, quindi, tramite il presente provvedimento di legge, dovrà essere portata alla distillazione. Va tenuto, inoltre, presente che, essendo stata operata una discriminazione tra vini pregiati e vini scadenti, si corre il rischio di vedere produttori in possesso di vini pregiati venderli alle distillerie ad un prezzo irrisorio.

Prescindendo, comunque, da questi motivi di perplessità annunciamo il nostro voto favorevole al presente disegno di legge che, almeno in parte, risolve la crisi in cui versa il settore vinicolo. Presenteremo, pertanto, due ordini

del giorno che il collega Matarrese illustrerà e che speriamo il Governo vorrà accogliere, almeno in considerazione del fatto che siamo stati messi praticamente nella impossibilità di presentare emendamenti al testo.

PRESIDENTE. Circa la copertura ritengo che il solo fatto che la Commissione Bilancio abbia espresso parere favorevole dovrebbe tranquillizzarci, perché vuol dire che ne ha attentamente esaminato la validità.

ANGELINO PAOLO. Noi abbiamo già approvato altri provvedimenti del genere e pertanto approveremo anche il disegno di legge al nostro esame; vogliamo, però, raccomandare al Governo e agli organi periferici di sorvegliare attentamente l'applicazione della presente legge, per evitare che si ripeta ciò che troppe volte è stato lamentato in passato e cioè che, mentre il prezzo di vendita del vino destinato alla distillazione è fissato rispettivamente in 450 e in 500 lire ad ettogrado, il pagamento effettivo avviene sulla base di 300 e 350 lire.

Inutile aggiungere che noi non crediamo che provvedimenti del genere possano risolvere le crisi ricorrenti del vino; comunque, poiché il Senato è già in ferie, non abbiamo alcuna possibilità di apportare qualche modifica al provvedimento almeno per spostare i termini fino al 15 settembre, come sarebbe stato auspicabile; perciò, data la situazione, noi approveremo il disegno di legge con le raccomandazioni cui ho fatto cenno.

SOLIANO. Non sono completamente d'accordo per quanto riguarda la questione della copertura dell'onere finanziario prevista nel disegno di legge. La Commissione Bilancio ha espresso parere favorevole, ma a me pare che sul problema della copertura debba esprimersi anche la nostra Commissione. Ora, al di là del fatto in se stesso che esistano o meno altrove maggiori entrate che possano sopperire alle minori entrate conseguenti a questo provvedimento, sorge un problema sul quale la nostra attenzione non può non soffermarsi. Il disegno di legge stabilisce che alle minori entrate si farà fronte con una eccedenza della previsione di spesa facendo riferimento ad un articolo di un'altra legge. Mi pare uno stranissimo modo di provvedere per coprire derivante dall'attuazione di questa legge. Dove sono i miliardi in questione? Non sono certo registrati nel bilancio dello Stato. Sta di fatto che, oltre a questi 15 miliardi non inseriti nelle previsioni di bilancio dello scorso esercizio nè in quella attuale, si parla oggi di eccedenze disponibili e, quindi, è logica la domanda che ne deve conseguire: è ammissibile che vengano ammini-

strati miliardi in eccedenza al di fuori della contabilità di bilancio?

È un problema di costume e di correttezza politica perché, se dobbiamo dare un senso ai rilievi che sono emersi in questa sede nel corso della discussione del bilancio, è logico che, ad un certo momento, pur approvando la legge, la Commissione, nei confronti del Governo, debba esprimere perplessità e preoccupazioni per il modo in cui vengono predisposte certi provvedimenti.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

SALARI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Ringrazio l'onorevole Relatore per la sua breve ma chiarissima relazione e, nel contempo, tutti gli intervenuti nella discussione per il contributo che hanno voluto apportare a questo disegno di legge.

Mi propongo di rispondere, brevemente, alle obiezioni fatte, alcune di fondo tra cui quella che mira ad invalidare l'efficacia di questo provvedimento che non varrebbe a sanare la situazione del mercato vinicolo in Italia. Posso concordare con questa opinione, però non posso non far presente che la crisi vinicola in Italia deriva da ben altre cause che non sono quelle sulle quali oggi discutiamo. La principale indubbiamente è quella che deve attribuirsi agli agricoltori stessi ed ai produttori in genere, che persistono nel produrre vini che per le loro caratteristiche intrinseche non riescono a superare nemmeno la calura estiva proprio perché di qualità scadente. Quindi, lo sforzo maggiore deve essere fatto dalla categoria dei produttori con l'immettere sul mercato vini di buona qualità al fine di poter incontrare la preferenza dei consumatori. Questa è una prima obiezione che è stata mossa e che è di stretta competenza di questa Commissione.

Ma l'obiezione principale avanzata da qualche collega riguarda la copertura. Se è esatto, come ha obiettato, giustamente, l'onorevole Presidente, che, essendosi pronunciato favorevolmente la Commissione Bilancio questa Commissione non avrebbe il diritto di intervenire in merito, posso aggiungere alcuni chiarimenti che spero valgano, se non a tranquillizzare almeno a giustificare temporaneamente lo stato d'animo di coloro che questa obiezione hanno avanzato.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE RAFFAELLI.

Indubbiamente la formula escogitata non è felice. Tuttavia bisogna tener presente che tale formula ebbe origine da una situazio-

ne obiettiva esistente e che è la seguente: gli onorevoli colleghi sanno meglio di me che gli importatori di olio sono obbligati ad acquistare le giacenze di olio rimontanti all'epoca della guerra in Corea, la cui quantità è da attribuirsi agli importatori in misura proporzionale. A garanzia della ottemperanza a questo obbligo essi devono versare una cauzione. Che cosa avviene normalmente? Avviene che questi commercianti preferiscono perdere la cauzione anziché acquistare le giacenze. Le cauzioni vengono così incamerate dall'Amministrazione, sicché attualmente il Ministro del tesoro è a conoscenza di quale somma può disporre anche le vendite delle giacenze si fanno periodicamente.

Come si vede è tutta una situazione che va certamente studiata e regolamentata ma che attualmente è quella che ho esposto.

Posso, però, assicurare gli onorevoli colleghi — la notizia l'ho attinta proprio ieri sera dalla Direzione generale dell'alimentazione e precisamente dal direttore generale Miraglia — che si è giunti ad uno stanziamento di otto miliardi.

Quindi la copertura esiste; la procedura è quella che è, ma il Parlamento se vuole potrà studiare il modo di migliorare la situazione in separata sede.

Per quanto riguarda l'obiezione sulla situazione in cui verrebbero a trovarsi i venditori di vino, che potrebbero essere indotti a cedere il vino ad un prezzo diverso da quello stabilito, il Governo ha introdotto, a tutela di questa possibile evenienza, norme precise per la loro tutela legale, di modo che tali venditori non rimangano vittime della sopraffazione dei distillatori.

Per quanto riguarda la tardività secondo cui questo disegno di legge sarebbe stato varato, vorrei pregare gli onorevoli colleghi di pensare alla recentissima nascita di questo Governo e di tener conto che il provvedimento è stato presentato dal Governo subito dopo che ha ottenuto la fiducia, il 15 luglio scorso; desidererei che si considerasse, altresì, che è la prima volta che questa materia viene disciplinata con una legge, contrariamente a quanto è avvenuto in passato, cioè con un decreto-legge che poneva le Camere davanti al fatto compiuto. Per queste considerazioni e per quelle più sostanziose svolte dal Relatore, prego la Commissione di voler approvare il disegno di legge senza apportare emendamenti.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli che, non essendovi osservazioni od emendamenti, porrò successivamente in votazione.

## ART. 1.

Per lo spirito ottenuto, dal 15 giugno 1963 al 30 settembre 1963 dalla distillazione dei vini denunciati come genuini, anche se accestenti o alterati, e tali riconosciuti dall'Amministrazione finanziaria, è accordato, nella misura dell'88 per cento, un abbuono d'imposta, depurata dell'abbuono di fabbricazione di cui all'articolo 2 del decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 879, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1954, n. 3, e della riduzione d'imposta di cui all'articolo 9 del decreto-legge 16 settembre 1955, n. 836, convertito, con modificazioni, nella legge 15 novembre 1955 n. 1037, prescindendo dal periodo di tempo indicato nello stesso articolo 9.

L'abbuono è accordato a condizione che lo spirito sia depositato in magazzini fiduciari dai quali potrà essere estratto, dopo il primo anno di giacenza, in ragione di non oltre un terzo per ognuno dei tre anni successivi.

(È approvato).

## ART. 2.

Per l'acquavite di vino prodotta, dal 15 giugno 1963 al 30 settembre 1963 e che abbia i requisiti previsti dall'articolo 11 del decreto-legge 16 settembre 1955, n. 836, è accordato nella misura del 95 per cento un abbuono di imposta depurata dell'abbuono di fabbricazione di cui all'articolo 2 del decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 879, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1954, n. 3, e della riduzione d'imposta di cui al citato articolo 11 del decreto-legge 16 settembre 1955, n. 836.

L'abbuono è accordato a condizione che l'acquavite sia depositata in magazzini fiduciari di invecchiamento dai quali potrà essere estratta, dopo il primo anno di giacenza, in ragione di non oltre un terzo per ognuno dei tre anni successivi.

(È approvato).

## ART. 3.

Il Ministro delle finanze, d'intesa con quello dell'agricoltura e delle foreste e con quello dell'industria e commercio, provvederà a garantire, con particolari controlli, la genuinità dei vini ammessi alla distillazione agevolata.

(È approvato).

## ART. 4.

L'abbuono di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge è subordinato alla condizione che il vino destinato alla distillazione sia stato acquistato dal 15 giugno 1963 al 31 agosto 1963 presso viticoltori produttori di vino singoli o associati e ad un prezzo non inferiore a lire 450 ad ettogrado per il vino destinato alla produzione dello spirito e a lire 500 ad ettogrado per il vino destinato alla produzione dell'acquavite.

Tale prezzo s'intende per prodotto consegnato franco ciglio veicolo di trasporto.

(È approvato).

## ART. 5.

Qualora particolari esigenze lo richiedano, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste può disporre, con proprio decreto, che gli acquisti di cui al precedente articolo 4 siano effettuati anche da enti ed associazioni agricole indicati nel decreto stesso. Anche in tal caso spetta l'abbuono di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge.

(È approvato).

Dò lettura dell'articolo 6:

« Qualora il produttore viticoltore provi nei modi consentiti dalla legge, anche contro le risultanze scritte, che il prezzo ricevuto per la vendita del vino destinato alla distillazione secondo la presente legge è stato inferiore a quello stabilito nell'articolo 4, e che ciò nonostante il distillatore abbia ottenuto l'abbuono di cui agli articoli 1 e 2, ha diritto ad ottenere il pagamento della differenza, e ciò senza pregiudizio delle sanzioni fiscali in quanto applicabili ».

DE PONTI. Quest'articolo mi lascia un po' perplesso, perché mi pare strano che una prova verbale debba essere ritenuta più valida delle risultanze scritte.

SALARI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. C'è una ragione sostanziale che affonda le sue radici nelle norme del Codice civile.

ZUGNO, *Relatore*. È esatto ciò che ha detto il rappresentante del Governo e pertanto prego la Commissione di voler approvare l'articolo 6 nel testo approvato dal Senato.

PRESIDENTE. Poiché non vi sono altre obiezioni, pongo in votazione l'articolo 6 nel testo di cui ho dato dianzi lettura.

(È approvato).

Passiamo all'esame dei rimanenti articoli che, non essendovi osservazioni od emendamenti, porrò successivamente in votazione:

## ART. 7.

Lo spirito di vino e l'acquavite oggetto della presente legge non possono essere estratti per il consumo in misura superiore ad un terzo per anno, se non dietro autorizzazione del Ministero delle finanze di concerto con quello dell'agricoltura e foreste è previo pagamento dell'intera imposta.

(È approvato).

## ART. 8.

La minore entrata derivante dall'applicazione della presente legge, per l'esercizio finanziario 1963-64, sarà compensata con le entrate provenienti dalla gestione d'importazione di olii di semi *surplus*, condotta per conto dello Stato ed eccedenti la previsione indicata nell'articolo 34 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

## ART. 9.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

(È approvato).

Prima di passare alla votazione a scrutinio segreto, do lettura di due ordini del giorno. Il primo reca le firme dei deputati Miceli, Magno, Raffaelli, Matarrese e Grezzi ed è del seguente tenore:

« La Commissione Finanze e tesoro, in considerazione del fatto che l'Ente riforma fondiaria in Puglia e Lucania, nel periodo dal 26 aprile al 15 maggio 1963, ha effettuato, da 21 cantine sociali pugliesi, acquisti di vino per ettolitri 37.552,86 destinandoli alla distillazione;

rilevato che tale iniziativa ebbe, anche se limitate, ripercussioni favorevoli sul mercato vinicolo pugliese ed in specie sui piccoli produttori associati;

ricordato che tale intervento dell'Ente riforma pugliese è stato effettuato dall'Ente stesso al prezzo di lire 450 l'ettogrado,

impegna il Governo

ad intervenire con i mezzi più idonei perché le cantine sociali e l'Ente riforma fondiaria in

Puglia e Lucania possano beneficiare delle agevolazioni e benefici di legge per i vini avviati a distillazione prima della promulgazione della presente legge ».

SALARI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Mi pare che, nello spirito che l'informa, questo ordine del giorno vada già incontro al testo del disegno di legge così come è, in quanto l'articolo 4 afferma proprio che l'abbuono è accordato per il vino acquistato dal 15 giugno al 31 agosto 1963. Per cui a me sembra pensabile che il vino acquistato dall'Ente riforma fondiaria in Puglia e Lucania sia già stato distillato.

Comunque, assicuro la Commissione che il testo di questo disegno di legge, con i suoi precisi termini, è stato concordato col Ministero dell'agricoltura alla presenza dei rappresentanti delle categorie interessate. Pertanto, ritengo che il termine vada incontro alle esigenze di tutti i produttori di vino e degli acquirenti, si tratti o meno di cooperative. Comunque, se fino ad oggi detto vino non è stato distillato, posso accettare l'ordine del giorno come raccomandazione nel senso che il mio Ministero, avvalendosi dei poteri di cui l'amministrazione dispone, svolgerà le indagini necessarie, assicurando anche che esso richiamerà sul suo contenuto anche l'attenzione del Ministero dell'agricoltura.

PRESIDENTE. Chiedo scusa all'onorevole Matarrese per aver omesso di dargli in precedenza la parola al fine di poter illustrare il suo ordine del giorno. La parola all'onorevole Matarrese.

MATARRESE. I chiarimenti che ha dato testé l'onorevole Sottosegretario mi agevolano in quanto egli ha, in un certo senso, risposto in anticipo alle mie richieste.

Prendo atto della dichiarazione dell'onorevole Sottosegretario secondo cui questo provvedimento sarebbe stato redatto con la consultazione delle categorie interessate, però io non so chi abbia rappresentato queste categorie e soprattutto se in queste sia stato l'Ente di riforma fondiaria in Puglia e Lucania. Sta di fatto che l'Ente ha esternato la sua preoccupazione per la situazione in cui si trova.

La speranza poi, espressa dall'onorevole rappresentante del Governo, che non sia stato distillato il vino prima del 15 giugno rimane soltanto una speranza. Se detto Ente è preoccupato lo è perché ritengo che il vino acquistato in marzo, aprile e maggio sia stato già avviato alla distillazione.

Devo inoltre ricordare che, così comportandosi l'Ente di riforma di Puglia ha fatto opera altamente meritoria in un periodo in cui le promesse erano abbondanti, mentre i fatti non erano altrettanto.

L'onorevole Sottosegretario Salari, rispondendo ad un'altra obiezione avanzata nel corso della discussione, ha detto che, al Senato, nessuno si è lamentato della tardività del provvedimento. Devo dire che è proprio questo il difetto principale che, a nostro avviso, presenta il disegno di legge perché è vero che è stato varato dall'attuale Governo subito dopo la sua costituzione, ma è altrettanto vero che era stato promesso da tempo. Impegni precisi da parte del Governo precedente e dal Ministero dell'agricoltura erano già stati assunti; questi impegni erano stati ripetuti il 20 dicembre dello scorso anno e ribaditi l'8 gennaio dell'anno in corso ed ancora ripetuti nel febbraio e nel marzo scorso. Tutto ciò perché, senza dubbio, la crisi del vino, rivelatasi particolarmente quest'anno, si è manifestata, come tutti sanno, in maniera preoccupante sin dalla fine di novembre quando il mercato è crollato o è andato progressivamente calando senza più riprendersi. Da allora, specialmente in Puglia — ed il motivo è ovvio sapendo l'enorme peso che ha la produzione del vino in quella regione — le richieste da questa parte sono state così pressanti da indurre il Governo ad assicurare l'emanazione, a quell'epoca, di un decreto, che è invece giunto tardivamente quando certamente centinaia di migliaia di contadini in tutta Italia, ma specialmente in Puglia, hanno dovuto, ormai incapaci a resistere, vendere il vino a prezzi sempre vili anche quando si è trattato di vini non affatto scadenti.

Il provvedimento giunge, pertanto, tardivo e non starò a ripetere le ragioni che altri colleghi della mia parte politica hanno già illustrato. Ritengo, però, di dover insistere perché il Governo assuma un impegno preciso al riguardo. L'Ente di riforma intanto avrebbe acquistato 37 mila quintali di vino. Devo però, dire che ho letto in un comunicato governativo pubblicato sulla stampa locale a suo tempo in cui si affermava che si era autorizzato l'Ente di riforma fondiaria in Puglia e Lucania ad acquistare e distillare 200 mila quintali di vino, quantitativo anche questo poco consistente data la situazione del mercato. Comunque, il provvedimento fu accettato come un segno di buona volontà. Apprendiamo invece, ora, che il vino acquistato sarebbe nella misura di 37 mila quintali, ossia si tratterebbe di un quantitativo molto inferio-

re ai 200 mila quintali autorizzati ad essere destinati alla distillazione secondo il comunicato governativo.

Adesso, invece, anche per questa piccola quantità l'Ente riforma è scoperto. Chi pagherà la differenza? La pagherà l'Ente di riforma fondiaria in Puglia e Lucania e quindi, in definitiva, sempre lo Stato. Ecco perché non vorremmo una semplice accettazione dell'ordine del giorno come raccomandazione, ma un preciso impegno. E ciò non soltanto nell'interesse dell'Ente di riforma fondiaria in Puglia e Lucania ma di tutti i contadini associati nelle cooperative e nelle cantine. Il Governo dovrebbe assumere un impegno specifico così come dovrebbe presentare una legge specifica per i 37 mila quintali avviati alla distillazione.

ZUGNO, *Relatore*. Concordo sulla necessità che il problema della distillazione del vino debba essere risolto in forma definitiva e non con provvedimenti eccezionali e contingenti. Noi dovremmo autorizzare il Governo a intervenire tempestivamente, con decreti ministeriali, ogni volta che se ne ravvisasse la necessità, anche per evitargli di essere legato a tante difficoltà pratiche. Però debbo anche dire che questi provvedimenti, a causa della loro natura fiscale, debbono avere un carattere generale anche perché la loro portata rispetto al mercato è in funzione di questa generalità di applicazione. È evidente, perciò, che, se il provvedimento non ha carattere generale, la tonificazione del mercato non può avvenire. Certamente la distillazione a cui ha provveduto, individualmente, l'Ente di riforma fondiaria in Puglia e Lucania non ha alleggerito il mercato né ha potuto avere influenza sul prezzo del vino in Italia e, perciò, dichiaro la mia contrarietà all'ordine del giorno. Sarei invece dell'avviso di modificare lo stesso nel senso di invitare il Governo a trovare altri modi per andare incontro ai sacrifici sopportati dall'Ente di riforma fondiaria pugliese e lucano.

SALARI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Insisto nella mia posizione in quanto, prima, ho dichiarato di poter accettare questo ordine del giorno soltanto come raccomandazione. Posso assicurare, però, di interpretarlo con la migliore buona volontà perché non sia una raccomandazione accettata genericamente o destinata rimanere una vuota parola.

Comune ella dovrà convenire con me, onorevole Matarrese, che non posso prendere un impegno nel senso da lei indicato.

Il provvedimento ha un suo contenuto letterale ed un suo spirito informatore nonché precisi limiti di tempo, oltre i quali il Governo, evidentemente, non potrà andare. Non credo che ella, onorevole Matarrese, vorrà chiedere al Governo di applicare la legge oltre tali limiti. Ritengo che questo lei non me lo possa proprio chiedere. Del resto anche la mia è una congettura così come è una congettura la sua, e cioè che i vini avviati alla distillazione dell'Ente di riforma fondiaria in Puglia e Lucania non rientrino nei benefici previsti dal disegno di legge. La sua è una congettura legittima, ma deve convenire che altrettanto legittima è la mia e cioè che il Ministero della agricoltura ha tenuto conto della situazione obiettiva venutasi a determinare in questo periodo in Puglia ed ha tenuto presente le necessità obiettive dell'Ente di riforma fondiaria in Puglia e Lucania.

Comunque, mi impegno a predisporre tutte le indagini che si renderanno necessarie, di concerto con il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, e vedrò, dal punto di vista amministrativo, tutto quello che si potrà fare in quanto so benissimo che, quello agitato, è un problema gravissimo, specialmente per la Puglia.

Prego, pertanto, l'onorevole Matarrese, insieme agli altri cofirmatari dell'ordine del giorno, di volere dichiararsi sodisfatti se posso accettare l'ordine del giorno soltanto come raccomandazione.

PRESIDENTE. Onorevole Matarrese, insiste per la votazione del suo ordine del giorno?

MATARRESE. Non insisto.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno, quindi, è accettato dal Governo soltanto come raccomandazione.

Comunico che è stato presentato il seguente altro ordine del giorno, a firma degli onorevoli Magno, Matarrese, Miceli, Raffaelli, Oddino, Ognibene, Golinelli, Grezzi, Villani, Antonini e Gombi:

« La VI Commissione Finanze e tesoro della Camera, considerata la grave situazione esistente nel settore vinicolo e la necessità di fronteggiarla con idonee misure, fra cui un provvedimento che renda possibile la conservazione di congrui quantitativi di vino serbevoli, per le annate future impegna il Governo ad intervenire in favore delle cantine sociali, con il concorso nelle spese e la concessione di prestiti straordinari agevolati, al fine di consentire la conservazione delle eccedenze di vini serbevoli attualmente esistenti ».

L'onorevole Matarrese ha facoltà di illustrarlo.

MATARRESE. Non voglio, in questa sede, contestare le affermazioni del Sottosegretario circa le cause della crisi del vino, perché si darebbe luogo ad una discussione molto ampia. La crisi del vino, infatti, non è di secondaria importanza sia per la sua natura economica e sia per quella sociale. È certo però che, se il provvedimento che ci accingiamo ad approvare porterà un certo sollievo all'attuale situazione (e sarebbe stato meglio se fosse stato emanato quattro o cinque mesi fa), sarebbe tuttavia opportuno che il Governo studiasse e presentasse un provvedimento che rendesse economicamente possibile l'ammasso del vino buono per evitare il deprecatore fenomeno degli sbalzi di prezzo dalla produzione al consumo. Se ciò fosse possibile, specialmente per le cooperative e per le cantine sociali il sostegno all'ammasso non sarebbe certamente un'operazione in perdita, perché l'aumento del valore compenserebbe, largamente, interessi e spese di amministrazione. Ma, allo stato attuale, ben poche cantine sociali e cooperative sarebbero in grado di affrontare senza l'aiuto dello Stato le diverse difficoltà conseguenti alla conservazione del vino.

Neanche il « Piano verde » prevede una forma di aiuto per la lavorazione e la conservazione del vino. Perciò, l'ordine del giorno chiede misure che tengano conto di queste esigenze del settore, in attesa di un provvedimento concreto e definitivo, perché la crisi del vino non è una crisi di disorganizzazione, ma ha un'origine ben più vasta e più complessa.

SALARI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Posso dichiarare, in aderenza a quanto ho detto prima, di condividere lo spirito di questo ordine del giorno nonché le valutazioni dell'onorevole Matarrese sull'importanza economica e sociale che riveste questo problema. Non vedo però come il Governo possa, oggi, assumere un impegno preciso per venire incontro, con idonei provvedimenti legislativi che richiedono indubbiamente larghi interventi finanziari, per conservare i vini serbati attualmente esistenti.

Se ella, onorevole Matarrese, intende riferirsi ai vini che verranno prodotti nelle future campagne vinicole, allora posso accettare l'ordine del giorno come raccomandazione perché il problema venga posto allo studio; ma se ella intende riferirsi ai vini attualmente esistenti, ella comprenderà che ci troveremo di fronte a quella situazione che si verifica

quando secondo il detto popolare si chiude la porta della stalla dopo che ne sono usciti i buoi.

GREZZI. Signor Presidente, questo ordine del giorno non prevede l'emanazione di nuove leggi. Noi pensiamo che buone leggi esistano anche attualmente ma riteniamo che tutto dipenda esclusivamente dall'Esecutivo. Il Governo, in questo senso, si potrebbe impegnare. Ora, se questa legge non va incontro nella sua attuazione alle esigenze delle cantine sociali e delle cooperative, ciò dipende soltanto, a nostro avviso, dall'Esecutivo, mentre un impegno in questo senso da parte del Governo riteniamo che potrebbe essere assunto dinanzi alla Commissione Finanze e tesoro.

SALARI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Onorevole Grezzi, se si tratta di curare l'applicazione di una legge già esistente, penso che una possibilità di intervento esista anche da parte del Parlamento con l'impiego di quegli strumenti che tutti loro conoscono meglio di me. Se vuole intendere questo suo intervento come un invito a me rivolto per riferire all'onorevole Ministro, è evidente che potrò farlo.

GREZZI. Questo da noi indicato è un mezzo per andare incontro alle richieste della categoria. Noi chiediamo al Governo non di andare al di là delle sue competenze, ma almeno che, nell'ambito proprio delle sue competenze, ci assicuri che assume un impegno in questo senso.

SALARI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Per ciò che riguarda la stretta competenza del Ministero dell'agricoltura, posso impegnarmi a riferire al Ministro le preoccupazioni espresse questa mattina dagli onorevoli colleghi.

PRESIDENTE. Chiedo all'onorevole Matarrese se insiste per la votazione del suo ordine del giorno.

GREZZI. Se l'ordine del giorno potesse essere confortato dal voto di tutta la Commissione certo sarebbe la soluzione migliore. In questo caso si dovrebbe sostituire la parola « impegna » con l'altra « invita ».

PRESIDENTE. Pongo quindi in votazione l'ordine del giorno di cui ho testè dato lettura con la sostituzione della parola « impegna » con l'altra « invita ».

(È approvato).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

**Votazione segreta.**

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge oggi esaminato.

*(Segue la votazione).*

Comunico il risultato della votazione segreta del seguente disegno di legge:

« Agevolazioni temporanee eccezionali per lo spirito e l'acquavite di vino » (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (240):

Presenti e votanti . . . . .	32
Maggioranza . . . . .	16
Voti favorevoli . . . . .	32
Voti contrari . . . . .	0

*(La Commissione approva).*

**Hanno preso parte alla votazione:**

Albertini, Angelino Paolo, Baslini, Bassi, Bima, Bonaiti, Buzzetti, Carocci, Castellucci, De Martino, De Ponti, Grezzi, Grilli Giovanni, Laforgia, Lenti, Longoni, Matarrese, Mitterdorfer, Napolitano Francesco, Patrini, Pella, Principe, Raffaelli, Restivo, Salizzoni, Salvi, Scricciolo, Soliano, Tagliaferri, Terranova Raffaele, Vicentini, Zugno.

**La seduta termina alle 11,15.**

---

IL DIRETTORE  
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI  
Dott. FRANCESCO COSENTINO

---

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI